

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

67.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sull'ordine dei lavori:		Mellini ed altri: Misure penali e civili urgenti per la lotta alla corruzione nelle pubbliche funzioni ed alla criminalità organizzata contro gli interessi economici e finanziari della pubblica amministrazione (414);	
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	3	Nicotra ed altri: Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (775);	
Ruffino Gian Carlo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	3	Gargani: Norme concernenti delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (1140);	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Andò ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (1219);	
Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (1707-B)	3	Fracchia ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2149);	
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 7	Frandrotti: Modifica degli articoli 318 e 319 del codice penale, concernenti la corruzione per atti d'ufficio o per atti contrari ai doveri d'ufficio (2623);	
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria	4, 7	Staiti di Cuddia delle Chiuse: Modifica ed integrazione dell'articolo 321 del codice penale, concernente la non punibilità del corruttore di pubblico ufficiale in caso di confessione spontanea dell'illecito (3019);	
Fracchia Bruno	5		
Maceratini Giulio	6		
Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i>	4, 6, 7		
Sorice Vincenzo, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	4, 6, 7		
Disegno e proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):			
Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2441);			
Tatarella ed altri: Norme sul possesso ingiustificato di valori da parte degli amministratori degli enti locali (242);			

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1989

	PAG.		PAG.
Battistuzzi ed altri: Introduzione nel codice penale dell'articolo 324-bis concernente le circostanze aggravanti nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi al fine di favorire gruppi politici, in particolare da cittadini investiti di cariche elettive (3516)	7	Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis);	
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	7, 8	Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138)	8
Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i>	8	Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	9, 10 12, 13, 14, 15, 16
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Alagna Egidio, <i>Relatore</i>	9, 10 11, 13, 14, 15, 16
Alagna ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti le modalità di traduzione dei detenuti (877) ..	8	Bargone Antonio	10
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	8	Fracchia Bruno	10, 12
Alagna Egidio, <i>Relatore</i>	8	Nicotra Benedetto Vincenzo	9, 11
Sull'ordine dei lavori:		Pedrazzi Cipolla Anna Maria	13
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	8	Sorice Vincenzo, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	10 11, 12, 13, 14, 15, 16
Pedrazzi Cipolla Anna Maria	8		
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):			
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter);			

La seduta comincia alle 9,10.

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Sull'ordine dei lavori.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero far presente che presso l'VIII Commissione ambiente è in corso l'esame in sede consultiva, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 93 del regolamento, degli emendamenti ed articoli aggiuntivi relativi al disegno di legge n. 3325-ter (al primo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna), in materia di disciplina degli appalti, approvati in via di principio dalla Commissione giustizia.

In considerazione del rilievo di tale esame, che richiede la mia presenza presso l'VIII Commissione, chiedo che si passi alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno, per poi riprendere successivamente l'esame del disegno di legge n. 3325-ter.

PRESIDENTE. In considerazione della validità delle motivazioni addotte dal rappresentante del Governo, propongo di passare al secondo punto dell'ordine del giorno, concernente la discussione del disegno di legge n. 1707-B.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche in tema di circo-

stanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (1707-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti », già approvato dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta del 20 luglio 1988 e modificato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 febbraio 1989.

Ricordo che la Commissione ha già esaminato i primi tre articoli del disegno di legge nel testo approvato dal Senato, mentre è iniziata la discussione sull'articolo 4, modificato dalla II Commissione del Senato, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 166. — (*Effetti della sospensione*). — La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.

La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il di-

niego di concessione di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa ».

4. 1.

Finocchiaro Fidelbo, Fracchia,
Bargone, Recchia.

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

La disposizione di cui al primo comma non si applica nel caso della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici inflitta a seguito di condanna per uno dei reati di cui al titolo II, capo I, del codice penale.

4. 2.

Finocchiaro Fidelbo, Bargone,
Recchia, Pedrazzi Cipolla.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Non ho nulla in contrario ad esprimere parere favorevole sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

Desidero, tuttavia, sottolineare che se si raggiungesse un accordo politico tendente al ritiro di tutti gli emendamenti, si potrebbe pervenire rapidamente all'approvazione definitiva del provvedimento.

Comunque, nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un accordo in tal senso, non potrei esprimermi in senso contrario agli emendamenti in questione.

Invito, comunque, i rappresentanti del gruppo comunista a riflettere sull'opportunità di ritirare i loro emendamenti, al fine di pervenire alla sollecita approvazione di un provvedimento molto atteso.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Dal momento che il relatore ha invitato i rappresentanti del gruppo comunista a ritirare gli emendamenti presentati per consentire una sollecita approvazione del provvedimento in esame, ritengo opportuno precisare che l'emendamento 4.2 prevede la non applicabilità della disposizione prevista dal primo comma dell'articolo 166 del codice penale nel caso della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici a seguito di con-

danna inflitta per uno dei reati di cui al titolo secondo, capo primo, del codice penale.

Tale emendamento trae origine da una ben precisa impostazione sostenuta dallo stesso gruppo comunista nel corso della discussione sulla riforma dei reati contro la pubblica amministrazione. Si tratta di un'impostazione condivisa anche dalla maggioranza di Governo e, in particolare, dal gruppo della democrazia cristiana: infatti, se ben ricordo, nel corso della discussione di un altro provvedimento legislativo, gli onorevoli Nicotra e Mastrantuono hanno presentato un emendamento analogo a quello che ora ci si chiede di ritirare.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.1, il gruppo comunista insiste, poiché ritiene che la nuova formulazione dell'articolo 166 del codice penale in esso contenuta risulti coerente con altre modifiche già consacrate in provvedimenti legislativi approvati da questa Commissione (mi riferisco alle misure di prevenzione); riteniamo inoltre in linea con il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena che la condanna a pene condizionalmente sospese non debba incidere sulle opportunità di reinserimento del condannato e non possa costituire, di per sé sola, presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione.

Siamo pertanto disponibili a ritirare l'emendamento 4.2, poiché ci riserviamo di riproporre l'argomento in altra sede (mi riferisco alla riforma concernente i delitti contro la pubblica amministrazione); insistiamo invece affinché venga discusso e votato l'emendamento 4.1.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Avrei gradito l'accoglimento dell'invito del relatore a ritirare gli emendamenti, anche perché il loro contenuto non si discosta molto dall'impostazione dell'articolato. Evitando di emendare il testo, potremmo varare definitivamente la legge senza un ulteriore passaggio in Senato. Va inoltre considerato che la Commissione dovrà affrontare la riforma delle norme riguar-

danti i delitti contro la pubblica amministrazione, e che in quella sede sarà possibile recuperare alcune previsioni.

Pertanto, mi associo alla richiesta del relatore di ritirare gli emendamenti, dichiarando al contempo che se la Commissione decidesse di esaminarli comunque, il Governo si rimette alla sua valutazione.

BRUNO FRACCHIA. Signor presidente, mi pare che, anche indipendentemente dall'emendamento 4.1 del gruppo comunista, completamente sostitutivo dell'articolo 4, sia difficile accogliere il testo del Senato come ci viene richiesto. Nel corso dell'ultima seduta dedicata alla discussione del disegno di legge n. 1707-B, la nostra attenzione si soffermò sulle conseguenze, che mi paiono non completamente condivisibili, che le modifiche introdotte dal Senato comporterebbero. Si afferma che la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, salvo le obbligazioni civili. Ma uno degli effetti penali è quello della iscrizione della condanna nel casellario giudiziale, che in questo modo verrebbe ad essere vanificata. Pertanto, qualora fosse approvato il testo dell'articolo 4 nella sua attuale stesura, nel certificato del casellario giudiziale, rilasciato a richiesta di privati, non risulterebbe menzionata la pena condizionalmente sospesa.

Pertanto, poiché mi pare difficile accettare una soluzione di questo tipo, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 4.1, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole ed il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento affinché esprima il prescritto parere.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6, che a seguito dell'introduzione dei nuovi articoli 1 e 3 sono divenuti articoli 5, 6, 7 e 8, non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

1. La destituzione di diritto a seguito di condanna penale, prevista dalle leggi vigenti per i pubblici dipendenti, non opera quando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, salvo che la stessa venga successivamente revocata.

2. Tuttavia la destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata.

3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

La II Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito all'introduzione dei nuovi articoli 1 e 3, è diventato articolo 9:

ART. 9.

1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge.

2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata.

3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordi-

namenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto.

9. 1.

Il Relatore.

L'onorevole Maceratini ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire la parola: cinque *con la seguente:* tre.

0. 9. 1. 1.

Maceratini.

GIULIO MACERATINI. Accettando la formulazione dell'emendamento del relatore 9.1, ritiro il mio subemendamento.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo, adeguandomi all'opinione del relatore, esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Ricordo che l'emendamento 9.1 è frutto di un accordo complessivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 9.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla I Commissione affari costituzionali ed alla XI Commissione lavoro affinché esprimano i prescritti pareri.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua.

2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto a seguito di condanna a pena condizionalmente sospesa, possono a domanda essere riammessi in servizio, purché la sospensione condizionale non sia stata successivamente revocata.

3. La riammissione può essere concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'amministrazione competente, non venga inflitta la destituzione.

4. Il dipendente riammesso è reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio.

5. Quando la sospensione condizionale della pena venga revocata successivamente alla riammissione in servizio, il dipendente è destituito di diritto.

6. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

La II Commissione permanente del Senato ha così modificato tale articolo che, in seguito all'introduzione dei nuovi articoli 1 e 3, è diventato articolo 10:

ART. 10.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie e l'applicazione degli ef-

fetti conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua.

2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda, riammessi in servizio.

3. La riammissione è concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'amministrazione competente e che deve essere concluso entro i successivi novanta giorni, non venga inflitta la destituzione.

4. Il dipendente riammesso è reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio.

5. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: l'applicazione degli effetti.

10. 1.

Finocchiaro Fidelbo, Pedrazzi
Cipolla, Fracchia, Recchia.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO.
Raccomando ai colleghi l'approvazione dell'emendamento 10.1, il cui contenuto è diretta conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 4.1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Finocchiaro Fidelbo ed altri 10.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla I Commissione affari costituzionali affinché esprima il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2441); e delle proposte di legge Tatarella ed altri: Norme sul possesso ingiustificato di valori da parte degli amministratori degli enti locali (242); Mellini ed altri: Misure penali e civili urgenti per la lotta alla corruzione nelle pubbliche funzioni ed alla criminalità organizzata contro gli interessi economici e finanziari della pubblica amministrazione (414); Nicotra ed altri: Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (775); Gargani: Norme concernenti delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (1140); Andò ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (1219); Fracchia ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2149); Fiandrotti: Modifica degli articoli 318 e 319 del codice penale, concernenti la corruzione per atti d'ufficio o per atti contrari ai doveri d'ufficio (2623); Staiti di Cuddia delle Chiuse: Modifica ed integrazione dell'articolo 321 del codice penale concernente la non punibilità del corruttore di pubblico ufficiale in caso di confessione spontanea dell'illecito (3019); Battistuzzi ed altri: Introduzione nel codice penale dell'articolo 324-bis concernente le circostanze aggravanti nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi al fine di favorire gruppi politici, in particolare da cittadini investiti di cariche elettive (3516).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche in tema

di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri: « Norme sul possesso ingiustificato di valori da parte degli amministratori degli enti locali »; Mellini ed altri: « Misure penali e civili urgenti per la lotta alla corruzione nelle pubbliche funzioni ed alla criminalità organizzata contro gli interessi economici e finanziari della pubblica amministrazione »; Nicotra ed altri: « Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione »; Gargani: « Norme concernenti delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione »; Andò ed altri: « Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione »; Fracchia ed altri: « Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione »; Fiandrotti: « Modifica degli articoli 318 e 319 del codice penale, concernenti la corruzione per atti d'ufficio o per atti contrari ai doveri d'ufficio »; Staiti di Cuddia delle Chiuse: « Modifica ed integrazione dell'articolo 321 del codice penale concernente la non punibilità del corruttore di pubblico ufficiale in caso di confessione spontanea dell'illecito »; Battistuzzi ed altri: « Introduzione nel codice penale dell'articolo 324-bis concernente le circostanze aggravanti nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi al fine di favorire gruppi politici, in particolare da cittadini investiti di cariche elettive ».

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor presidente, sarebbe opportuno un rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge Alagna ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti le modalità di traduzione dei detenuti (877).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Alagna ed altri: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti le modalità di traduzione dei detenuti ».

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Chiedo che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'onorevole Pedrazzi Cipolla ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Mi rendo conto che da molto tempo ci stiamo dedicando all'esame di un unico provvedimento; in tale contesto, è comprensibile che i colleghi, impegnati in diverse Commissioni, non siano pronti ad affrontare gli altri punti all'ordine del giorno.

Tuttavia, chiedo formalmente che d'ora in poi i relatori siano sempre pronti a riferire su tutti i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno. Se così fosse stato, infatti, nella seduta odierna avremmo potuto proseguire l'esame di due progetti di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter); e delle proposte di legge Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis); Pannella ed altri:

Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alinovi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso »; Pannella ed altri: « Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati ».

Comunico che, su richiesta del gruppo comunista, la pubblicità della seduta sarà assicurata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 65 del regolamento, anche mediante ripresa audiovisiva a circuito chiuso.

Ricordo che la Commissione ha approvato, con modificazioni, gli articoli da 1 a 13 e da 16 a 20 del disegno di legge n. 3325-ter, assunto quale testo-base, nonché l'articolo 21-*quater*.

La Commissione ha altresì approvato, in via di principio, gli articoli 14, 15, 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quinquies* per la trasmissione all'VIII Commissione ambiente.

Ricordo, inoltre, che nella seduta del 12 ottobre scorso la Commissione ha iniziato la discussione sull'articolo 21 e sugli emendamenti ad esso riferiti approvando, in via di principio, per la trasmissione per il parere alla I Commissione affari costituzionali, gli emendamenti 21.15, 21.16, 21.17 e 21.18.

In data 8 novembre 1989 la I Commissione ha espresso, sul nuovo testo dell'articolo 21 risultante dall'approvazione di tali emendamenti, parere favorevole con alcune osservazioni, riferite al comma 1, e con la condizione che al comma 5 sia

soppresso l'inciso « Al fine di assicurarne il regolare funzionamento ».

Riprendiamo ora la discussione sull'articolo 21.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Ritengo, in primo luogo, che debba essere accolta la condizione posta dalla I Commissione, in base alla quale al comma 5 deve essere soppresso l'inciso « al fine di assicurarne il regolare funzionamento ».

Vorrei, tuttavia, precisare che tale inciso era stato inserito al fine di delimitare la sfera di influenza del prefetto. Pur non avendo seguito i lavori preparatori del parere espresso dalla I Commissione, ritengo che quest'ultima abbia considerato l'inciso eccessivamente restrittivo proponendone, pertanto, la soppressione.

A mio avviso, dovremmo adeguarci al parere della Commissione affari costituzionali; nel caso che non ritenessimo di aderire a tale parere e la I Commissione, nuovamente consultata, lo confermasse, l'intero progetto di legge sarebbe rimesso all'Assemblea.

Sulla base di tali motivazioni, propongo di accogliere la condizione posta dalla Commissione affari costituzionali che, in definitiva, non travisa in alcun modo lo spirito del provvedimento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Sono favorevole all'accoglimento della proposta del relatore, tendente a recepire il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Ritengo, infatti, che l'inciso « al fine di assicurarne il regolare funzionamento » limiti eccessivamente i poteri ispettivi e di controllo dei prefetti, mentre per predisporre un efficace deterrente contro le attività malavitose attuate nell'ambito della pubblica amministrazione e degli enti locali, è necessario che le autorità dello Stato svolgano una notevole attività di vigilanza.

Ritengo, inoltre, che debbano essere recepite anche le altre osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali: infatti, i presidenti delle regioni e gli assessori regionali devono essere soggetti alle stesse norme previste per i sindaci ed i presidenti delle giunte provinciali.

In conclusione, il gruppo democristiano si esprime in senso favorevole all'accoglimento del parere espresso dalla I Commissione.

ANTONIO BARGONE. Signor presidente, il nostro gruppo non è contrario alle condizioni contenute nel parere favorevole espresso dalla I Commissione. Tra l'altro, tali condizioni sono motivate in modo opposto a quelle in cui si è espresso il collega Nicotra. Le motivazioni addotte nel parere della I Commissione ci convincono, quelle del collega Nicotra no. Secondo la I Commissione, infatti, l'inciso in questione va soppresso non per estendere i poteri del prefetto, bensì per limitarli, in quanto ha ritenuto che la formulazione approvata in linea di principio da questa Commissione legittimasse il prefetto ad intervenire nell'esercizio di poteri sostitutivi degli amministratori locali. Personalmente, ritengo che sopprimendo l'inciso si estendono i poteri del prefetto, poiché questo aveva lo scopo di limitarli.

Comunque, il gruppo comunista si rende conto che un rinvio alla I Commissione implicherebbe ritardi nei nostri lavori sul provvedimento in esame, che ne ha già subiti tanti. Pertanto, pur nutrendo molte perplessità e pur condividendo l'assunto secondo il quale non bisogna estendere i poteri del prefetto, il gruppo comunista si dichiara favorevole al recepimento del parere della I Commissione.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole alla soppressione dell'inciso « al fine di assicurarne il regolare funzionamento » che, come ha sottolineato il collega Nicotra, estende l'ambito di intervento del prefetto.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. La prima osservazione contenuta nel parere espresso dalla I Commissione prevede l'estensione ai presidenti delle regioni ed agli assessori regionali della previsione di cui al comma 1, relativa alla sospensione dalle funzioni degli amministratori locali sottoposti a procedimento penale per il delitto di cui all'articolo 426-bis del codice pe-

nale o per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso.

Le mie perplessità derivano innanzitutto dal fatto che i consigli regionali sono organi legislativi; inoltre, la norma varrebbe anche per le regioni a statuto speciale le quali, come sappiamo, hanno poteri legislativi primari su determinate materie. Pertanto, chiedo ai gruppi politici presenti in Commissione di pronunciarsi nel merito.

Per quanto riguarda la seconda osservazione, con la quale si invita a coordinare il disposto del comma 1 con le statuizioni del nuovo codice di procedura penale, ritengo, poiché le modifiche dovrebbero riguardare non solo l'articolo in questione, ma anche altri, che sia possibile intervenire in sede di coordinamento finale del testo.

PRESIDENTE. Nel parere si richiede l'estensione della sospensione dalle funzioni soltanto agli amministratori regionali, e non ai consiglieri regionali.

BRUNO FRACCHIA. Le osservazioni di cui al parere della I Commissione sono certamente assai importanti e richiedono la nostra attenzione.

Esaminiamo le singole questioni contenute all'interno delle poche righe che costituiscono il parere, che è piuttosto sbrigativo al riguardo. Una prima previsione è quella che gli amministratori regionali siano sottoposti a procedimento penale per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale. Se l'attività incriminata è esterna a quella da loro svolta nella loro qualità di presidenti o di assessori regionali, non credo si possano creare difficoltà. Se un amministratore regionale risulta coinvolto in un procedimento penale ex articolo 416-bis per attività esterne alle sue funzioni, infatti, non si pongono problemi di alcun genere, posto che il presidente della giunta e gli assessori regionali svolgono funzioni non tutelate dall'articolo 122 della Costituzione e che i consiglieri e gli assessori regionali non godono di una norma protettiva come quella di cui all'articolo 68 della Costituzione. I consiglieri regionali godono di una loro disposizione protet-

tiva (l'articolo 122 della Costituzione) soltanto per quanto riguarda l'attività legislativa. Pertanto, qualora fossero raggiunti dalla norma in questione, non soffrirebbero di alcuna diminuzione della loro qualità di consigliere regionale, decadendo soltanto dalla carica di amministratore.

Sotto questo profilo non vi è nulla da obiettare; infatti, i consiglieri regionali (in tale dizione rientrano anche gli assessori e i presidenti di regione che, ancor prima di essere amministratori, sono consiglieri regionali) non possono decadere o essere sospesi dal loro incarico se non nei limiti previsti dalla legislazione generale e dagli statuti regionali in ordine alle condizioni di eleggibilità e di decadenza dei consiglieri regionali.

Ritengo, invece, che susciti maggiori preoccupazioni la questione connessa al reato di favoreggiamento commesso nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 121 della Costituzione, vale a dire nell'ambito dell'attività amministrativa. In tale contesto, infatti, gli stessi amministratori regionali non godono dell'immunità sancita dall'articolo 122 della Costituzione. Pertanto, l'ottemperanza al parere espresso dalla I Commissione non può suscitare alcuna preoccupazione, dal momento che il reato di favoreggiamento non può riferirsi all'attività di legislatori regionali svolta dalle suddette categorie di amministratori, bensì alle funzioni amministrative che fanno capo agli amministratori regionali (assessori e presidenti di regione) e che non godono della tutela prevista dall'articolo 122 della Costituzione.

In conclusione, ritengo che l'osservazione formulata dalla Commissione affari costituzionali possa essere recepita nel testo del provvedimento in esame.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Desidero ribadire il mio convincimento secondo cui una più attenta lettura del parere espresso dalla I Commissione deve indurci a limitare la previsione contenuta

nell'articolo 21 soltanto ai presidenti e agli assessori regionali, in quanto non è possibile interferire con la funzione legislativa alterando in qualche modo la formazione di eventuali maggioranze. Questo sarebbe, infatti, l'effetto derivante dalla sospensione dei consiglieri regionali dalla loro funzione.

Sulla base di tali argomentazioni, ribadisco ancora una volta l'esigenza di recepire il parere della I Commissione.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dal momento che l'attività amministrativa deve essere tenuta distinta dalla funzione legislativa, sono favorevole ad estendere la norma in questione ai presidenti ed agli assessori regionali.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Dopo aver ascoltato l'opinione di vari gruppi politici, mi esprimo in senso favorevole all'accoglimento della condizione posta dalla Commissione affari costituzionali.

Per quanto concerne la seconda osservazione formulata da quest'ultima, vorrei sottolineare che la questione di coordinamento con il nuovo codice di procedura penale in relazione al rinvio a giudizio si pone non soltanto per l'articolo in esame, ma anche per altri articoli.

Propongo pertanto di rinviare al momento del coordinamento finale le modifiche formali da apportare al testo per adeguarlo alle statuizioni del nuovo codice. Infatti, se tale coordinamento fosse attuato soltanto in relazione all'articolo 21, ci troveremmo di fronte a problemi analoghi nel momento in cui esamineremo gli articoli successivi. D'altronde, si tratta di una materia che, pur non presentando aspetti di particolare complessità, necessita di un ulteriore approfondimento, soprattutto in considerazione dei particolari procedimenti speciali introdotti dal nuovo codice di procedura penale.

BRUNO FRACCHIA. Condivido l'opinione espressa dal collega Alagna circa la necessità di coordinare le norme del disegno di legge in esame con quelle del nuovo codice di procedura penale.

PRESIDENTE. In ottemperanza al parere espresso dalla I Commissione, il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 21:

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ART. 21.

1. I presidenti delle giunte regionali, gli assessori regionali, i sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori e i consiglieri comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi esecutivi di consorzi, associazioni, aziende municipalizzate comunali e provinciali, unità sanitarie locali e comunità montane, i presidenti dei consigli circoscrizionali aventi le funzioni di cui all'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso, sono sospesi dalle funzioni dalla data dell'ordinanza di rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione a giudizio.

2. I predetti sono sospesi dalle funzioni qualora nei loro confronti il tribunale abbia applicato, ancorché con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Gli stessi decadono dall'ufficio dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al comma 1 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

4. La sospensione è adottata con provvedimento del prefetto. A tal fine al medesimo sono comunicati, a cura della cancelleria competente, i provvedimenti adottati dal giudice.

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Comunico, inoltre, che da parte del Governo è pervenuta una richiesta di rinvio del seguito della discussione, in quanto l'esame degli articoli successivi dovrebbe avvenire alla presenza del rappresentante del Ministero dell'interno, attualmente impegnato presso la Commissione ambiente.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Pur condividendo, in linea di principio, la richiesta del Governo, ritengo che, accantonando l'esame dei residui articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 21, si possa proseguire nell'esame degli articoli 22, 23, 24, 25 e 28 in ordine ai quali non possono sorgere contrasti.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi trovo in difficoltà ad accogliere la richiesta del relatore, perché il collega Ruffino aveva chiesto di rinviare il seguito della discussione.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Ma poiché è impegnato in un'altra Commissione, credo che non sia difficile rintracciarlo.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Colleghi, stiamo discutendo su un disegno di legge di iniziativa governativa, e sul testo degli articoli indicati dal relatore che potrebbero essere discussi nella seduta odierna vi è un ampio consenso da parte della maggioranza dei gruppi. Pertanto, credo che il sottosegretario Sorice possa tranquillamente consentire a che la discussione prosegua.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetto la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accogliere la proposta del relatore di proseguire la discussione dei restanti articoli, accantonando pertanto i residui articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 21.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO III.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE.

ART. 22.

1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.

3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione

di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, sono iscritti nel casellario giudiziario secondo le modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 21.

22. 1.

Mellini.

Sopprimere il comma 1.

22. 2.

Mellini.

Sopprimere il comma 2.

22. 3.

Mellini.

Sopprimere il comma 3.

22. 4.

Mellini.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore, onorevole Mellini, non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 22.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

1. Le modalità da osservarsi per il deposito ed il prelievo delle somme, per la documentazione delle operazioni relative all'amministrazione e per il rendimento del conto da parte dell'amministratore cessato dal suo ufficio, previsti dagli articoli 2-*sexies*, 2-*septies*, 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avuto riguardo ai principi fissati negli articoli 34, 38, comma primo, e 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli iniziati prima dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi, per l'amministrazione dei beni sequestrati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, le disposizioni previgenti, ad eccezione di quelle concernenti le modalità di determinazione dell'ammontare dei compensi da liquidare all'amministratore e ai suoi coadiutori nonché di quelle concernenti il recupero delle spese anticipate dallo Stato.

3. In ogni caso le somme relative al sequestro previsto dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, anticipate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'Erario, su provvedimento del giudice, rimangono a carico dell'Erario medesimo se già non pagate dal soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione, o se non recuperabili dal compendio dei beni sequestrati o comunque non ripetibili ai sensi dell'articolo 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 23.

23. 5.

Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 23.

23. 1.

Mellini.

Sopprimere il comma 1.

23. 2.

Mellini.

Sopprimere il comma 2.

23. 3.

Mellini.

Sopprimere il comma 3.

23. 4.

Mellini.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Raccomando ai colleghi l'approvazione dell'emendamento soppressivo da me presentato, in quanto il contenuto dell'articolo 23 è già stato recepito nel decreto-legge n. 230 del 14 giugno 1989, convertito con modificazioni nella legge n. 282 del 4 agosto 1989.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo alle dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 23.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'articolo 23 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

1. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale siano state disposte le indagini e le misure finora previste dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il procedimento

relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ferma restando l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal giudice penale.

2. A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra tenere segreti ai fini del procedimento penale, al suddetto giudice ovvero, quando il procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica competente; si osservano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 24.

24. 1.

Mellini.

Sopprimere il comma 1.

24. 2.

Mellini.

Sopprimere il comma 2.

24. 3.

Mellini.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Mellini non è presente, si intende che abbia rinunciato ai suoi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 24.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

1. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa emessi nel corso o a seguito di procedimenti relativi all'applicazione di misure di prevenzione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a produrre gli effetti previsti dalle norme in atto precedentemente a tale data.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 25.

* 25. 2.

Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 25.

* 25. 1.

Mellini.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Il Ministro dell'interno, con propria circolare, provvede a dare precise istruzioni a tutti gli enti pubblici interessati, ai fini di una puntuale applicazione delle disposizioni precedenti.

25. 01.

Rizzo.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 25.2, interamente soppressivo dell'articolo 25, il cui contenuto è già stato recepito nel decreto-legge n. 230 del 14 giugno 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 282 del 4 agosto 1989.

Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rizzo 25.01.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 25, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 25 si intende pertanto soppresso.

Poiché il deputato Rizzo non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo articolo aggiuntivo 25.01.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Propongo di accantonare l'articolo 26 e gli emendamenti ad esso riferiti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Alagna. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ricordo che l'articolo 27 era stato stralciato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 790 milioni per l'anno 1988 e lire 3.159 milioni per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento riguardante, fra l'altro, « Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure antimafia »; quanto all'onere relativo agli esercizi 1989, 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo, fra l'altro, alla « Revisione della normativa concernente i custodi dei beni sequestrati per misure antimafia ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti:

Sopprimere l'articolo 28.

28. 3.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: valutato in lire 790 milioni per il 1988 e lire 3159 milioni per gli anni successivi con le seguenti: valutato in lire 100 milioni per il 1989 e lire 100 milioni per gli anni successivi.

28. 2.

Mellini.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 28.3, interamente soppressivo dell'articolo 28, in quanto il contenuto di tale articolo è già stato recepito nel decreto-legge n. 230 del 14 giugno 1989, convertito con modificazioni, con la legge n. 282 del 4 agosto 1989.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Condivido l'impostazione del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 28.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'articolo 28 s'intende pertanto soppresso.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 6 dicembre 1989.